

## **Il Test aIAT visto come strumento special preventivo di studio del reato di femminicidio e non come strumento processuale per l'imputato o i testimoni**

Avv. Arianna Agnese

Presidente dell'Associazione Italiana Vittime di Reato

Nei processi di femminicidi la difesa dell'imputato chiede sempre la perizia psichiatrica al fine del riconoscimento dell'incapacità d'intendere e volere.

Ultimamente si sta aprendo la strada anche a tecniche neuroscientifiche per l'accertamento del dolo, anche se la Suprema Corte di Cassazione non le riconosce come valide per escludere l'elemento soggettivo del reato.

Si tratta di tecniche in grado di isolare specifiche caratteristiche neurobiologiche incompatibili con i reati contestati.

Il principale strumento è l'**AutobiograficallimplicitAssociation Test (aIAT)**, test che studia le tracce mnestiche relative ad eventi autobiografici risalenti nel cervello del soggetto, che tende a stabilire la veridicità di un ricordo riferito ed è idoneo ad esaminare la disposizione soggettiva in relazione ad un dato episodio.

Il test consiste nella misurazione dei tempi di reazione dell'individuo a frasi (stimoli) proposte in blocco che descrivono fatti potenzialmente realistici e autobiografici volti ad accertare una traccia mnestica o informazioni di carattere "disposizionale" (aIAT sulle intenzioni) (S.Agosta, G. Sartori, The autobiographical IAT: a review, in *Frontiers in Psychology*, vol.4, 2013, pp 1-12)

L'esame cerca una traccia di un ricordo autobiografico nella mente del soggetto esaminato alla ricerca della c.d. verità soggettiva, spesso distante dalla verità oggettiva.

Tale test è stato utilizzato anche per escludere la circostanza aggravante soggettiva della premeditazione in quanto incompatibile con la personalità dell'agente. Si è sostenuto che una personalità di tipo ossessivo/compulsivo,

nonché la sussistenza di fattori genetici che predispongono ad una reazione impulsiva e aggressiva conseguenti a stimolazioni della sfera affettiva potessero essere incompatibili con la predetta circostanza aggravante. Tuttavia, la giurisprudenza di merito ha posto l'accento su circostanze oggettive esteriori e ha ritenuto ininfluenti sull'accertamento della forma più intensa del dolo le conclusioni cui si era pervenuti con il test aIAT.

Su questo test si è affermato che è importante eseguirlo a breve distanza di tempo dal fatto (vedi processo Cogne bis) e che tale test non possa essere considerato isolatamente ma è doveroso analizzarlo nell'insieme dei dati clinici disponibili. Ancora, che la complessità delle domande poste possa influenzare i tempi di risposta.

Il nostro processo penale tuttavia pone un ostacolo insormontabile all'utilizzo di tale test poiché ai sensi dell'art. 64 co. 2 c.p.p., 188 c.p.p. e 189 c.p.p. sono vietate tutte le tecniche tese ad indagare la memoria di un soggetto, anche con il consenso dello stesso, laddove siano in grado di compromettere la libertà di autodeterminazione del soggetto.

Vi è anche l'art. 220, co. 2 c.p.p., secondo cui vi è un divieto di perizia psicologica e criminologica in relazione alle qualità psichiche indipendenti da cause patologiche. ( Cass.pen., sez. I, 28 giugno 2006, n. 30402, in De Jure , con nota di F. Eramo, divieto di perizie psicologiche nel processo penale: una nuova conferma dalla Cassazione, in Dir. Pen. Proc., 2007, p.927 ss)

Se tali test neuro scientifici non sono utilizzabili nel processo penale, tuttavia, atteso l'alto numero dei reati di femminicidio, non v'è dubbio che possano essere di estrema utilità non tanto per l'accertamento del reato quanto piuttosto in chiave special-preventiva per comprendere come "il delitto non sia solo" un avvenimento episodico nell'esistenza del suo autore, ma un prodotto storicamente determinato dell'intera collettività e come lo sviluppo delle forme di criminalità e le reazioni ad essa, attraverso la pena, restano incomprensibili se non vengono inserite nel complesso dei mutamenti del diritto e della morale, dello stato e della società". (Rivista Italiana di Diritto e Procedura Penale, fasc. 2, 1 giugno 2021, pag. 603- Maria Teresa Filindeu)